

CONVEGNO ABI  
“Markets & Investment Banking Conference”

**La revisione delle regole prudenziali sul capitale delle banche**

Intervento di Stefano Mieli  
Direttore Centrale per la Vigilanza bancaria e finanziaria  
Banca d'Italia

Milano, 7 giugno 2010

## 1. Introduzione

La crisi finanziaria iniziata nel 2007 ha richiesto alle autorità, politiche e tecniche, una profonda riflessione sugli assetti regolamentari e sugli approcci di vigilanza adottati. Comparti rilevanti dell'intermediazione finanziaria, soprattutto in alcuni paesi, erano sottoposti a regole e controlli inadeguati; ampi margini di discrezionalità lasciati dalla regolamentazione internazionale ai singoli ordinamenti e prassi di vigilanza eterogenee avevano determinato terreni di gioco non sempre uniformi, soprattutto per i grandi gruppi attivi su base transfrontaliera; a molte banche era stato consentito di operare con disponibilità di risorse patrimoniali e attività liquide insufficienti a coprire i rischi assunti.

La risposta delle autorità è stata intensa e articolata: i Capi di Stato e di Governo dei paesi del G20 hanno dato mandato al *Financial Stability Board* di formulare specifiche raccomandazioni, chiedendo ai comitati tecnici di tradurle in interventi concreti.

Il processo di revisione della regolamentazione prudenziale delle banche, che costituisce l'elemento portante dell'intervento, è ora entrato in una fase decisiva. Si è da poco conclusa la consultazione pubblica sui documenti resi noti lo scorso dicembre dal Comitato di Basilea in materia di capitale e liquidità delle banche; è in corso l'analisi dei dati forniti alle autorità dalle banche per consentire una valutazione d'impatto della proposta. Il *Financial Stability Board* e il Comitato di Basilea mirano a presentare entro l'anno le nuove regole ai Leader del G20.

Nel mio intervento illustrerò le finalità e le caratteristiche principali della riforma proposta, soffermandomi sui possibili riflessi sul sistema bancario italiano e richiamandone alcuni degli aspetti ancora da definire in modo compiuto.

## 2. Le finalità della riforma delle regole prudenziali

I documenti pubblicati per consultazione lo scorso dicembre dal Comitato di Basilea fanno seguito alle modifiche introdotte qualche mese prima in materia di *trading book* e finanza strutturata e, pur confermandone la filosofia di fondo, mirano a correggere i limiti delle vigenti regole prudenziali. Obiettivo generale dell'intervento è il contenimento del rischio del sistema finanziario entro livelli sostenibili, assicurando al contempo una maggiore uniformità tra giurisdizioni e operatori e contrastando una pericolosa *competition in laxity* che pure nella crisi ha giocato un ruolo centrale.

Gli elementi fondanti della proposta sono i seguenti: l'innalzamento della qualità del patrimonio di vigilanza e la possibile revisione dei limiti minimi, al fine di restituire ai requisiti regolamentari la funzione di riferimento, persa durante la crisi finanziaria, per la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale di una banca; il contenimento del grado di leva del sistema finanziario mediante l'introduzione di un requisito non ponderato per il rischio (*leverage ratio*) che affianchi la metrica *risk-based* di Basilea 2; la riduzione dei possibili effetti prociclici della regolamentazione prudenziale attraverso regole prudenziali e contabili che spingano le banche a costituire risorse patrimoniali nelle fasi favorevoli del ciclo economico e ne consentano l'utilizzo nelle fasi recessive; infine, l'introduzione di specifiche regole quantitative – assenti nel vigente *framework* internazionale – volte a contenere il rischio di liquidità.

Non tutte le proposte sono state formalizzate con lo stesso grado di dettaglio; alcune lo saranno nei prossimi mesi. Tra queste, la definizione del trattamento prudenziale degli intermediari sistemicamente rilevanti. Sono in corso i necessari approfondimenti tecnici volti a individuare i criteri per la loro identificazione e definire adeguati strumenti operativi: tra questi, si sta valutando l'opportunità di introdurre più severi requisiti di capitale e strumenti più efficaci per la risoluzione e la gestione delle crisi.

Nel complesso, la riforma dovrebbe contribuire a ridurre i fattori di instabilità finanziaria (ovvero la probabilità di una crisi) e al contempo creare i presupposti perché gli operatori siano in condizione di affrontare possibili crisi future in condizioni finanziarie più solide, riducendone i costi per la collettività.

Nei prossimi mesi saranno meglio definite anche modalità e tempistica per l'entrata in vigore delle nuove regole. I nuovi standard saranno, infatti, introdotti con la necessaria gradualità e non prima che la ripresa economica sia consolidata. A tal fine, il Comitato di Basilea prevederà opportune disposizioni transitorie e clausole di *grandfathering* per un periodo sufficientemente lungo, così da mantenere fermi gli obiettivi alla base della riforma ma, al contempo, non ostacolare la ripresa dell'economia.

### **3. Verso una nuova definizione di capitale a fini di vigilanza**

#### *3.1 La proposta del Comitato di Basilea*

La revisione della definizione di patrimonio di vigilanza è uno dei punti qualificanti della riforma. L'esperienza della crisi ha fatto emergere sostanziali divergenze tra giurisdizioni nell'applicazione dei criteri dettati dalla normativa internazionale per l'individuazione degli strumenti di capitale computabili nel capitale a fini di vigilanza.

L'obiettivo primario della riforma è dunque il miglioramento della qualità degli strumenti che vi possono essere inclusi. Esso viene perseguito innanzitutto attraverso il rafforzamento delle caratteristiche economiche che essi devono possedere in termini di permanenza, flessibilità per l'emittente di sospendere la remunerazione e capacità di assorbire pienamente le perdite aziendali.

La proposta del Comitato individua una definizione della componente predominante del patrimonio di base (*common equity*) che include solo gli elementi con la più forte capacità di assorbire perdite. Per le società per azioni tale componente dovrà essere limitata alle azioni ordinarie e alle riserve di utili; sono previsti alcuni aggiustamenti per tenere conto delle specificità degli strumenti di capitale emessi dalle banche organizzate in forma di società cooperativa.

Vengono anche individuati criteri più rigorosi per la valutazione delle poste computabili nella componente non predominante del Tier 1 (*additional Tier 1*), nella

quale non potranno più essere inclusi gli strumenti che prevedono incentivi al rimborso anticipato (*step-up*) o contengono clausole che rendono sostanzialmente obbligatoria la corresponsione degli interessi; si richiede la previsione di meccanismi che consentano un effettivo assorbimento delle perdite anche in un'ottica di continuità di impresa attraverso l'abbattimento del valore nominale degli strumenti o la conversione in azioni ordinarie.

Sono infine previste regole più stringenti per l'ammissibilità nel patrimonio supplementare degli strumenti di debito subordinato, mentre scompariranno gli elementi di qualità più bassa (Tier 3). Le deduzioni saranno armonizzate a livello internazionale e dovranno essere applicate per lo più a livello di *core Tier 1*.

### 3.2 *L'interazione con gli orientamenti comunitari*

Il tema del rafforzamento della qualità del capitale era all'attenzione delle istituzioni comunitarie già da prima della crisi. Le modifiche introdotte nella direttiva 2006/48 (cd. CRD) dalla direttiva 2009/111/CE (la cd. CRD II) hanno anticipato nella sostanza alcune delle misure previste dalla riforma di Basilea con riferimento alle caratteristiche del *common equity* e degli strumenti ibridi di Tier 1.

Il recepimento della direttiva dovrà avvenire entro il prossimo mese di ottobre, per consentire alle nuove disposizioni di entrare in vigore il 31 dicembre 2010; la Banca d'Italia avvierà nei prossimi giorni la consultazione pubblica sulle modifiche alle Disposizioni di vigilanza.

Saranno introdotti criteri più restrittivi rispetto alla normativa attuale per l'inclusione di strumenti di capitale senza limiti nel patrimonio (*common equity*), volti ad assicurare che gli stessi siano in grado di assorbire immediatamente le perdite aziendali; potranno essere riconosciuti limitati privilegi nella distribuzione dei dividendi, a condizione che non diano luogo in capo all'emittente a obblighi di remunerazione, seppure implicitamente.

La qualità patrimoniale degli strumenti ibridi sarà rafforzata, in primo luogo, per effetto della cancellazione obbligatoria del pagamento degli interessi qualora il requisito di capitale complessivo dell'intermediario scenda al di sotto del minimo regolamentare (8%) ovvero su richiesta della Banca d'Italia; dovranno, inoltre, essere previsti meccanismi di assorbimento delle perdite coerenti con le linee guida del CEBS (abbattimento del valore nominale o conversione in azioni). A ciò si accompagna l'armonizzazione dei limiti di computabilità per gli strumenti non innovativi di capitale (privi di incentivi al rimborso anticipato), attualmente molto diversi all'interno dell'UE. Per le banche italiane, fermo restando il limite del 15% per gli strumenti con *step up* (innovativi), il limite passerà dall'attuale 20% al 35% del Tier 1; sarà altresì prevista la possibilità di salire complessivamente sino al 50% per le emissioni di strumenti obbligatoriamente convertibili in azioni ordinarie in caso di necessità.

La previsione di un *grandfathering* della durata di 30 anni (con limiti di computabilità decrescenti dopo i primi 10 anni) consentirà alle banche di gestire in modo ordinato la transizione al nuovo regime, per quanto riguarda sia le azioni sia gli strumenti ibridi emessi in base alla normativa vigente.

Le disposizioni europee dovranno essere successivamente modificate per recepire le nuove regole proposte dal Comitato di Basilea. Le esigenze di coordinamento tra i due *corpus* normativi riguardano essenzialmente due profili: alcune caratteristiche degli strumenti ibridi e il *grandfathering*.

Sotto il primo aspetto, gli strumenti ibridi con una scadenza contrattuale o che incorporano un incentivo al rimborso anticipato non potranno più essere computati nel Tier 1, a differenza di quanto previsto nella CRD II.

Con riferimento alla disciplina del periodo transitorio, il documento di Basilea non detta regole puntuali, ma prevede una *cut off date* (17 dicembre 2009) anticipata rispetto alla CRD II (31 dicembre 2010). Siamo consapevoli che l'incertezza nei rimanenti mesi del 2010 potrà influire sulle scelte di *capital management* degli intermediari. Diverse appaiono al momento le possibili opzioni a disposizione delle banche: non esercitare le opzioni di rimborso anticipato contenute negli strumenti innovativi, evitando di procedere a nuove emissioni in attesa che si definisca la normativa internazionale;

emettere sin da ora strumenti che possiedano le caratteristiche indicate nel documento di consultazione di Basilea o almeno della CRD II, ad esempio non prevedendo clausole di *step-up* o di altri incentivi al rimborso anticipato; emettere strumenti in linea con le vigenti disposizioni di vigilanza.

La Banca d'Italia si attende comunque che le banche rafforzino sin da ora la qualità degli strumenti ibridi di Tier 1; in particolare, è importante che gli strumenti di nuova emissione adeguino il *trigger* che determina la cancellazione del pagamento degli interessi alla nuova soglia prevista dalla CRD II.

#### **4. Gli altri aspetti della riforma regolamentare**

##### *i) Una migliore copertura dei rischi*

Se la proposta sulla nuova definizione di capitale rappresenta una delle maggiori novità della riforma, la revisione di alcune delle regole attualmente previste per la ponderazione dei rischi ne costituisce il naturale complemento. Il paradigma fondato sull'adeguatezza del patrimonio delle singole banche rispetto ai rischi assunti – introdotto a livello internazionale nel 1988 (Basilea 1) e rafforzato nel 2004 (Basilea 2) – rimane, infatti, il cardine dell'intera disciplina prudenziale. La crisi ha tuttavia mostrato come alcune tipologie di rischi, specialmente quelli di mercato e di controparte, fossero sensibilmente sottostimati.

Gli interventi proposti – nell'allineare i requisiti patrimoniali richiesti a fronte di alcune operazioni ai loro effettivi rischi – mirano a prevenire le criticità osservate prima e, soprattutto, durante le turbolenze finanziarie: la sottostima della rischiosità insita in alcune tipologie di esposizioni, la diffusa possibilità di arbitraggio regolamentare tra *banking* e *trading book*, la presenza di forti interconnessioni tra banche, altre istituzioni finanziarie e mercati. Essi prevedono dunque una maggiore considerazione del valore a rischio o delle correlazioni tra attività in condizioni di stress.

In considerazione dei rischi e della diffusione del regolamento delle transazioni su base bilaterale in mercati non regolamentati, il Comitato ha anche introdotto incentivi in

termini di requisiti di capitale a favore delle operazioni con controparti centrali, a condizione che queste rispettino gli standard internazionali.

*ii) Il leverage ratio*

La presenza di un vincolo esplicito all'assunzione di un'eccessiva leva finanziaria da parte delle banche costituisce una novità nel quadro regolamentare internazionale, sebbene già in vigore – pur in forme meno accurate – in singole giurisdizioni. La proposta del Comitato di introdurre un *leverage ratio* (presumibilmente espresso come rapporto massimo tra il volume delle esposizioni – in bilancio e fuori bilancio – e il patrimonio) risponde a una duplice finalità: da un lato, evitare un'eccessiva espansione degli attivi bancari nelle fasi di forte crescita economica, dall'altro supplire a eventuali carenze o imperfezioni delle metriche *risk-based*, specialmente se applicate a prodotti finanziari complessi.

La previsione di un adeguato trattamento delle attività fuori bilancio mira a contenere i rischi di arbitraggio regolamentare su un tipo di operatività particolarmente rilevante soprattutto per i *player* di maggiore dimensione. La valutazione nell'ambito dello studio d'impatto di diverse opzioni alternative (relative, tra le altre, alla scelte della grandezza patrimoniale da rapportare all'attivo, al computo delle esposizioni in strumenti derivati e all'esclusione dal calcolo delle attività maggiormente liquide) dovrebbe consentire di pervenire nei prossimi mesi a una puntuale definizione dell'indicatore.

La reale efficacia del *leverage ratio* dipenderà tuttavia in gran parte dalla sua calibrazione. Il valore massimo di attivo che le banche potranno registrare in bilancio in rapporto alla propria dotazione di capitale dovrebbe essere definito in modo che l'indicatore risulti vincolante per gli intermediari che tendono a sfruttare maggiormente la leva finanziaria e nelle sole fasi di crescita sostenuta dell'economia. In tal senso, esso dovrebbe interagire virtuosamente con l'impianto del “primo pilastro” di Basilea 2, senza quindi alterare la struttura di incentivi degli intermediari.



### *iii) I buffer anticiclici*

Le proposte in materia di *buffer* anticiclici rappresentano una parte rilevante della riforma. Esse rispondono alle preoccupazioni più volte espresse dai Leader del G20 circa la prociclicità della regolamentazione prudenziale e l'impatto che questa può avere sulla stabilità del sistema finanziario.

Piuttosto che sviluppare un unico strumento, il Comitato ha proposto un insieme di misure complementari: l'ammontare complessivo di capitale al di sopra del minimo regolamentare (*buffer*) sarà dunque rappresentato dalla somma di diverse componenti. Nonostante esse siano state presentate nel documento di consultazione solo nelle linee generali, il principio alla base risulta chiaro e sostanzialmente condiviso: alle banche sarà richiesto di costituire risorse patrimoniali nelle fasi favorevoli, quando i rischi si accumulano nei loro bilanci, e di utilizzarle quando le condizioni si deteriorano e i rischi si manifestano.

La prima misura è rappresentata da un *buffer* definito in base alle caratteristiche delle singole banche, con l'obiettivo di contenere le fluttuazioni del requisito minimo per gli intermediari che adottano i sistemi di rating interni per il rischio di credito. La proposta – ispirata ai lavori condotti dal Comitato europeo dei supervisori bancari (CEBS) – prevede la trasformazione dei rating stimati dalle banche in misure del rischio influenzate in misura minore dal ciclo economico. La seconda misura consiste nell'introduzione di un *target ratio* volto ad assicurare che tutte le banche siano dotate, in espansione, di un cuscinetto di capitale al di sopra del minimo regolamentare e che le politiche di distribuzione degli utili non determinino la riduzione della base patrimoniale proprio all'insorgere di una crisi, così come invece osservato in occasione delle recenti turbolenze finanziarie. Si introdurrebbe così un legame esplicito tra la distanza rispetto al *target ratio* e la facoltà per la banca di corrispondere dei dividendi agli azionisti: tanto più la banca è lontana dal *target* quanto minore è la quota di utili che può distribuire.

Sulle due ulteriori componenti del pacchetto anticiclico sono in corso i necessari approfondimenti. L'una è costituita da un *buffer* macroprudenziale, destinato a garantire che le banche accumulino risorse patrimoniali nelle fasi di crescita eccessiva degli

aggregati creditizi, così da essere in grado di fronteggiarne per tempo i relativi rischi; l'attivazione del *buffer* avverrebbe solo in situazioni di forte surriscaldamento dell'economia mentre, normalmente, esso sarebbe pari a zero. L'altra è rappresentata dalla proposta di richiedere alle banche l'adozione di politiche di accantonamento anticicliche. L'*International Accounting Standards Board* (IASB) è orientato a superare l'approccio attuale basato sul concetto di perdite realizzate (*incurred losses*), molto prociclico, e consentire alle banche rettifiche a fronte delle perdite attese. E' in corso il confronto tra autorità di vigilanza e contabili, al fine di pervenire a una soluzione che contemperi una maggiore semplicità operativa rispetto alla proposta dello IASB con il recepimento di un concetto di perdita attesa riferita a un intero ciclo economico.

#### *iv) Le proposte sul rischio di liquidità*

La previsione di regole quantitative in materia di rischio di liquidità mira a colmare una forte limitazione del vigente quadro regolamentare internazionale, imperniato – sin dall'Accordo di Basilea del 1988 – su presidi di natura esclusivamente patrimoniale. La consapevolezza di dover introdurre specifici standard sulla liquidità, presente al Comitato di Basilea e alle autorità europee già prima del 2007, si è rafforzata alla luce della crisi. L'assenza di norme armonizzate tra diverse giurisdizioni non ha, infatti, favorito la gestione integrata della liquidità per i gruppi *cross-border*, limitando la mobilità dei flussi, generando inefficienze e tensioni soprattutto nei momenti di maggiore turbolenza sui mercati.

Il Comitato ha proposto l'introduzione di due indicatori destinati ad affiancare i principi introdotti all'indomani della crisi in materia di gestione e supervisione del rischio di liquidità. Il primo (*liquidity coverage ratio*) è volto ad assicurare che le banche siano in grado di fare fronte con un adeguato cuscinetto di liquidità ai deflussi di cassa che, in condizioni di stress anche acuto, potrebbero determinarsi sull'orizzonte temporale di un mese. Il secondo (*net stable funding ratio*) risponde all'esigenza di evitare squilibri strutturali nella composizione per scadenze delle passività e delle attività di bilancio.

Diversi aspetti della proposta sono ancora aperti. Tra le principali opzioni in discussione vi è la definizione di attività liquide che le banche potranno utilizzare come *buffer* a fronte del saldo di flussi in condizioni di stress: appaiono condivisibili le proposte, avanzate anche dalle banche nel corso della consultazione, volte a considerare oltre ai titoli di Stato anche i *corporate* e *covered bonds* di elevata qualità. In tal modo, si terrebbe conto, anche in chiave prospettica, delle specificità dei mercati bancari europei.

Altri aspetti della proposta ancora da definire compiutamente riguardano, tra gli altri, l'utilizzo dei *buffer* nelle condizioni di tensione finanziaria e l'applicazione delle nuove regole ai gruppi *cross-border*.

Sul primo, si ritiene importante consentire alle banche – come previsto per i *buffer* di capitale – di utilizzare nei momenti di maggiore difficoltà le risorse liquide accumulate in fasi precedenti: la proposta della Commissione europea – che ammette il temporaneo allontanamento dai requisiti imposti dalle due regole in condizioni di mercato sfavorevoli – va in questa direzione. Sul fronte dell'applicazione delle regole ai gruppi *cross-border*, in merito alla quale il documento di Basilea si limita a indicare l'applicazione delle norme a livello consolidato, è auspicabile che nei prossimi mesi si pervenga a una piena convergenza con gli orientamenti che si vanno definendo in sede europea, soprattutto con riferimento al trattamento prudenziale delle filiazioni e delle filiali estere.

## **5. L'impatto della riforma**

Nonostante il processo regolamentare non sia ancora concluso, la direzione della riforma appare chiara sin da ora: maggiori dotazioni di capitale e liquidità nei bilanci delle banche, a fronte di minori rischi; minore leva finanziaria; regole più omogenee fra paesi. Gli effetti del nuovo *framework* non saranno dunque trascurabili; risulterà modificato in misura significativa il grado di patrimonializzazione dei sistemi bancari dei principali paesi. Tuttavia, un passaggio graduale alle nuove regole è opportuno

clausole di *grandfathering* dovrebbero contenere l'impatto complessivo della riforma, garantendo il conseguimento dei benefici e minimizzandone i relativi costi.

I commenti ricevuti dalla maggior parte degli operatori durante la consultazione hanno mostrato forte preoccupazione per i possibili effetti delle misure proposte sull'operatività degli intermediari, sulla loro redditività e capacità, anche prospettica, di fornire sostegno all'economia. Le autorità li stanno valutando con la dovuta attenzione, al fine di definire il contenuto tecnico di tutti gli strumenti proposti ed evitare possibili effetti indesiderati. Tuttavia, il tono non sempre costruttivo delle critiche rende non facile il compito: soprattutto sulle questioni maggiormente aperte rimane fondamentale che le banche e gli altri portatori di interesse suggeriscano soluzioni concrete e ne argomentino in modo convincente la fondatezza dal punto di vista economico. Se da un lato la struttura complessiva della riforma non è in discussione, dall'altro rimangono ancora aperti margini per apportare gli opportuni correttivi.

Indicazioni più precise sui possibili effetti dei nuovi standard verranno comunque nei prossimi mesi dallo studio d'impatto quantitativo (*Quantitative Impact Study, QIS*) che il Comitato di Basilea sta conducendo. Analogamente alle simulazioni condotte durante i lavori di riforma di Basilea 2, l'esercizio è basato sui dati forniti alle autorità nazionali da un ampio campione di banche; per l'Italia hanno partecipato alla rilevazione 22 intermediari. L'analisi sarà integrata da una valutazione, di natura macroeconomica, su quale sia il livello più adeguato di capitale che il sistema bancario internazionale nel suo complesso dovrebbe detenere: l'obiettivo è analizzare gli effetti della revisione regolamentare in termini sia di costi di breve termine che il sistema bancario dovrà sopportare per adeguarsi ai nuovi standard sia di riflessi sulla sua capacità di finanziare l'economia in un orizzonte di medio-lungo periodo.

Le evidenze che emergeranno dalle analisi consentiranno al Comitato di fissare i livelli di capitale e di liquidità che le banche saranno tenute a detenere nei prossimi anni; offriranno inoltre ai supervisori dei vari paesi utili elementi per meglio valutare l'impatto dei nuovi standard sui rispettivi sistemi bancari. Alla luce di ciò, è tuttavia possibile sin da ora individuare gli aspetti delle proposte regolamentari che potrebbero avere maggiori effetti sulle banche italiane.

Il passaggio a una definizione più severa e armonizzata di patrimonio di vigilanza costituisce certamente l'elemento di maggior rilievo dell'intera riforma. Alcune delle misure proposte, se approvate definitivamente, comporterebbero significative innovazioni rispetto alla disciplina sinora applicata in Italia.

Peraltro, le proposte *baseline* del Comitato potrebbero in alcuni casi risultare ingiustificatamente penalizzanti.

Ciò vale innanzitutto per il trattamento prudenziale delle attività per imposte anticipate. La loro deduzione integrale dal patrimonio genererebbe forti disparità fra paesi derivanti dalle diversità nei regimi fiscali nazionali. La Banca d'Italia ha sostenuto nelle sedi internazionali che la deduzione dovrebbe riguardare l'importo che eccede una determinata percentuale delle azioni ordinarie e delle riserve; in alternativa, potrebbero essere introdotte specifiche clausole di *grandfathering*.

La deduzione integrale degli interessi di minoranza dal *Core Tier 1* potrebbe non risultare del tutto giustificata sul piano economico. La soluzione sostenuta dalla Banca d'Italia prevede che le *minorities* – essendo utilizzate per coprire le perdite delle filiazioni a cui esse si riferiscono – siano computate nel patrimonio consolidato nella misura in cui coprono i requisiti minimi di capitale delle filiazioni stesse.

Occorrerà valutare con attenzione anche l'obbligo di completa deduzione delle partecipazioni detenute dalle banche nelle società assicurative, e in particolare far sì che non vi siano incoerenze rispetto ad altre disposizioni (quale la direttiva europea sui conglomerati finanziari, in cui è prevista la possibilità di adottare metodi alternativi alla deduzione). In tal senso, le partecipazioni che conferiscono il controllo nelle imprese di assicurazione potrebbero non essere portate in deduzione dal patrimonio del gruppo bancario nella misura in cui esso stesso sia parte di un più ampio conglomerato finanziario.

L'introduzione di criteri più restrittivi per l'inclusione nel *common equity* comporterà verosimilmente la riclassificazione nel Tier 1 delle azioni di risparmio e privilegiate, in quanto, così come attualmente strutturate, esse risultano prive di alcuni dei requisiti previsti: in particolare, rileva la circostanza che le stesse attribuiscono al

titolare privilegi rispetto alle azioni ordinarie in sede di liquidazione e nella distribuzione dei dividendi. Per contro, le azioni delle banche cooperative potranno continuare ad essere computate nel *core Tier 1*: potrebbero essere necessari limitati adeguamenti statutari per assicurare il rispetto del criterio della permanenza, in relazione alla possibilità per i soci di ottenere il rimborso dell'azione in caso di recesso o esclusione.

Gli effetti della revisione delle regole sui rischi di mercato e sui prodotti strutturati dovrebbero risultare nel complesso contenuti, per effetto della limitata attività degli intermediari italiani nel comparto della finanza innovativa e del peso non elevato degli investimenti in strumenti complessi. Anche l'introduzione di un *leverage ratio* dovrebbe avere un impatto relativamente limitato, poiché nel confronto internazionale le banche italiane presentano una leva finanziaria contenuta.

L'applicazione delle nuove regole sulla liquidità richiederà agli intermediari italiani aggiustamenti non irrilevanti. L'introduzione del *liquidity coverage ratio* richiederà un generalizzato rafforzamento delle attività prontamente liquidabili; quella del *net stable funding ratio* potrà avere un impatto non trascurabile anche per un sistema bancario che, come quello italiano, fa ampio affidamento sulla raccolta al dettaglio.

## **6. Conclusioni**

Le proposte regolamentari che il Comitato di Basilea sta finalizzando vanno lette nel quadro di un generalizzato rafforzamento della stabilità del sistema finanziario globale. Sebbene diversi aspetti siano ancora aperti ed altri possano subire aggiustamenti nei prossimi mesi alla luce della consultazione e delle evidenze degli studi d'impatto, non è in discussione la filosofia di fondo della riforma, definita dal G20 e dal FSB.

La Banca d'Italia condivide la necessità del miglioramento della qualità del patrimonio e della maggiore omogeneità delle regole a livello internazionale. Si tratta di obiettivi coerenti con l'approccio che abbiamo da sempre seguito nell'attività di regolamentazione e di supervisione.

Gli effetti dei nuovi standard sulle banche italiane non saranno tuttavia trascurabili. Occorre che gli intermediari proseguano nell'azione di rafforzamento dei profili di capitale e liquidità, così da rendere graduale l'avvicinamento al nuovo *framework*. Alcune preoccupazioni sollevate dall'industria nel corso della consultazione sono fondate; siamo impegnati nell'individuazione di soluzioni adeguate ai problemi riscontrati.

Per rendere tangibili i benefici delle nuove regole resterà centrale l'attività di *enforcement* e supervisione. Il processo di autovalutazione da parte delle stesse banche, così come previsto dal *Framework* di Basilea 2, continuerà ad essere lo snodo cruciale del confronto tra intermediari e autorità di vigilanza. L'affidabilità delle misure di rischio richieste dai supervisori, sia sul capitale sia sulla liquidità, rimane condizione necessaria perché le autorità possano effettuare con efficacia le verifiche e i necessari interventi correttivi.

Il maggiore spazio che la riforma in discussione concede a regole di natura quantitativa – in particolare sulle modalità di copertura dei diversi profili di rischio – non deve tradursi in una minore attenzione ai profili organizzativi. L'adeguatezza dei sistemi di gestione e di controllo delle singole banche continuerà ad avere rilevanza strategica. Le banche non devono cedere alla tentazione di considerare tali aspetti come secondari: solo rafforzando le autoanalisi condotte a fini gestionali si potranno cogliere appieno le opportunità offerte dalle nuove regole, si contribuirà a conseguire l'obiettivo della riforma.